



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Procedure Concorsuali

composto dai signori Magistrati :

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel./est.
dott. Federico Maida	Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 11/2017 R. Conc. e 105/2017 R. Pref.,
vista la richiesta del Pubblico Ministero con cui è stato chiesto il fallimento di
CASSIM. S.R.L., in persona del legale rappresentante Tiralongo Giuseppe, col
patrocinio degli avv.ti Marco De Benedictis e Marco Spadaro; ;
rilevato che il Pubblico Ministero ha dedotto che:

- dalle informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza sono emerse fortissime irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e, soprattutto, un indebitamento nei confronti dell'Erario superiore a € 15.000.000,00, risultante da n. 10 cartelle esattoriali notificate dall'agente della riscossione;
 - la sussistenza dello stato d'insolvenza, reso evidente dall'enorme debito fiscale e dall'avvio infruttuosi di procedure esecutiva da parte dell'agente della riscossione;
- il debitore, ritualmente evocato in giudizio ex art. 15 L.Fall., ha dedotto che:
- la società è in liquidazione e non è insolvente, dovendosi valutare la sussistenza della condizione di cui all'art. 5 LF in termini statici (sufficienza del patrimonio, anche illiquido, a soddisfare i creditori);

N. 37/2018 R. Fall.
N. 37/2018 Sent.
N. 1323/18 enu
N. 42/2018 up.
N. 1352/18 215/6

- l'indebitamento nei confronti dell'Erario esposto dal P.M. richiedente non è esigibile per oltre il 70%, trattandosi di crediti sospesi o prescritti;

rilevato che il debitore ha avanzato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 c. 6 LF e, dopo la concessione dei termini da parte del Tribunale, ha rinunciato alla domanda con atto del 17.05.2018;

ritenuto che,

- questo Tribunale è competente ex art. 9. L.Fall.,

- la domanda di concordato preventivo con riserva è improcedibile per rinuncia;

- in mancanza di prova contraria del debitore, deve presumersi che sussistano le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L.Fall.; in ogni caso, l'indebitamento non contestato dal debitore è superiore alla soglia di cui all'art. 1 lett. c) LF;

- sussiste lo stato d'insolvenza dedotto dal Pubblico Ministero; in proposito, la società resistente – che è stata messa in liquidazione soltanto dopo la notificazione della richiesta di fallimento del Pubblico Ministero – non ha nemmeno dedotto quali sarebbero gli elementi attivi del patrimonio che consentirebbero di ripianare l'indebitamento dedotto *ex adverso*, ancorché nella misura ridotta del 70% affermata in modo del tutto generico;

- risultano debiti scaduti e non pagati superiori a € 30.000,00, sicché sussiste il presupposto di cui all'art. 15 ultimo comma L. Fall;

- visto l'art. 28 L. Fall. come novellato dal D.L. n. 83/2015 convertito con modifiche con L. n. 132/2015, il curatore sotto indicato, avuto riguardo ai precedenti incarichi svolti presso questo Tribunale e ai rapporti riepilogativi depositati, è idoneo a ricoprire l'incarico; inoltre, il professionista è stato nominato in altre procedure riferibili allo stesso gruppo societario, circostanza che rende opportuna l'odierna designazione al fine di favorire la ricostruzione dei rapporti tra le società del gruppo;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 15, 28 L. Fall., come successivamente novellato,

DICHIARA

improcedibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore, nonché

IL FALLIMENTO DI:

CASSIM. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 01013560899) con sede in SIRACUSA, VIA SENATORE MAIELI N. 12 ;

NOMINA Giudice Delegato il dott. Sebastiano Cassaniti;

NOMINA Curatore l'avv. Domenico Borzi ;

ORDINA al legale rappresentante della società fallita di consegnare al curatore entro 3 giorni dalla notifica della presente il bilancio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, se ancora non consegnati.

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine di giorni 30 (trenta) prima dell'adunanza dei creditori di cui appresso per la trasmissione della domanda di insinuazione la passivo all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore a norma dell'art. 93 c. 2 L.Fall.;

STABILISCE il giorno **30/11/2018 alle ore 11:30** per l'esame dello stato passivo che avrà luogo avanti al predetto Giudice Delegato.

ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c. Nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

SEGNALA al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

AUTORIZZA sin d'ora il curatore, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. inserito dall'art. 19 del D.L. 132/14 e modificato dal D.L. n. 59/2016, ad accedere per il tramite dell'ufficiale giudiziario (art. 155quater disp. att. c.p.c.) ovvero direttamente se l'ufficiale giudiziario non disponga delle strutture tecnologiche necessarie (art.

155quinquies disp. att. c.p.c.) e comunque nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 492-bis c.p.c., ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da acquisire all'attivo fallimentare, ivi compresi i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo;

DISPONE la prenotazione a debito del contributo unificato previsto dall'art. 9 legge 23/12/1999 n. 488, modificato dal decreto legge 11/03/2002 n. 28, avendo accertato, allo stato, la indisponibilità di denaro tra i beni del fallimento.

Così deciso in Siracusa, in data 05/06/2018 nella camera di consiglio del Tribunale.

Il Giudice relatore
dott. Sebastiano Cassaniti

Il Presidente
dott. Antonio Ali'

Sentenza pubblicata in data 14 GIU. 2018

Dir. Amministrativo
Dott.  Chingò